

REGOLAMENTO (CEE) N. 241/79 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 467/77 che stabilisce il metodo ed il tasso di interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 786/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore dei grassi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3180/76⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera f),

visto il regolamento (CEE) n. 787/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nei settori dei cereali e del riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3180/76 in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera h),

visto il regolamento (CEE) n. 788/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore delle carni suine⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3180/76, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera f),

visto il regolamento (CEE) n. 2334/69 del Consiglio, del 25 novembre 1969, relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore dello zucchero⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3180/76, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera h),

visto il regolamento (CEE) n. 2305/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore

delle carni bovine⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1174/75⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g),

visto il regolamento (CEE) n. 2306/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3139/76⁽¹¹⁾, in particolare gli articoli 4, 5 e 6, paragrafo 1, lettera g),

visto il regolamento (CEE) n. 1697/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo al finanziamento delle spese di intervento del settore del tabacco greggio⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 330/74⁽¹³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera h),

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio⁽¹⁴⁾, qualora i prodotti subiscano un deprezzamento a seguito della giacenza, si deve tener conto dell'effetto finanziario del deprezzamento all'entrata all'intervento; che in tal modo si modifica la base di calcolo delle spese di finanziamento, che rientrano nelle spese per l'accertamento delle perdite nette degli organismi d'intervento;

considerando che per il calcolo del valore medio di una tonnellata di prodotto si deve prendere in considerazione il relativo deprezzamento; che quindi il regolamento (CEE) n. 467/77 della Commissione⁽¹⁵⁾ deve essere modificato; che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 467/77 è aggiunto il comma seguente:

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 7.

(2) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

(3) GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 1.

(4) GU n. L 359 del 30. 12. 1976, pag. 11.

(5) GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 4.

(6) GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 7.

(7) GU n. L 298 del 27. 11. 1969, pag. 1.

(8) GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 1.

(9) GU n. L 117 del 7. 5. 1975, pag. 7.

(10) GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 4.

(11) GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 3.

(12) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 8.

(13) GU n. L 37 del 9. 2. 1974, pag. 5.

(14) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

(15) GU n. L 62 dell'8. 3. 1977, pag. 9.

« Qualora per un prodotto, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1883/78, sia fissato un coefficiente, il valore del prodotto acquistato durante l'esercizio finanziario è calcolato moltiplicando per tale coefficiente il prezzo di acquisto ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed è applicabile dal 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente
